

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante

“Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)”

1. Le finalità ed il contesto di riferimento

La legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, ha attuato le “Linee guida in materia di tirocini” adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’Accordo siglato il 24/01/2013 ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge 92/2012, che costituiscono il primo quadro di riferimento comune per le Regioni e Province autonome, ma confermando la finalità dell’impianto strategico complessivo della legge 17. La legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 introduce, in attuazione delle “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimenti/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’Accordo siglato il 22/01/2015 ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, introducono una nuova tipologia di tirocinio, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

Con il presente progetto di legge la Regione intende recepire, nel quadro di competenze, introdotto dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 287/2012 che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini, le “Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 92 del 2012, in data 25 maggio 2017.

Si intende inoltre rivedere ed integrare la disciplina regionale sui tirocini alla luce dell’esperienza dei 4 anni di attuazione della disciplina introdotta a recepimento delle Linee guida del 24 gennaio 2013 ed anche alla luce dell’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

A tal fine si è proceduto a modificare soltanto gli articoli che intervengono sulla materia dei tirocini.

Secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna,¹ dall’entrata in vigore della legge regionale n. 7/2013 si assiste a una forte impennata del numero di tirocini attivati, In particolare con l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, che in Emilia-Romagna ha visto la misura “tirocinio” avviarsi il 4 novembre 2014:

¹ I dati sono aggiornati al 20 gennaio 2018 dal datawarehouse

Tirocini attivati

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Avviati in Tirocinio	9.647	12.917	15.723	21.564	25.625	27916

Il tirocinio si conferma una misura utilizzata prevalentemente dai giovani, in particolare negli anni di attuazione della Garanzia Giovani: nel 2014 il 72,7% dei tirocinanti aveva meno di 30 anni; la percentuale è salita nel 2017 al 77,0%.

2. Le scelte di fondo

Con le modificazioni legislative introdotte ci si propone di raggiungere due fondamentali obiettivi: la qualificazione dei tirocini attraverso il controllo puntuale degli elementi del tirocinio ancor prima del loro avvio, la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini sul territorio regionale e il costante monitoraggio, anche qualitativo, dello strumento; il contrasto inoltre ai possibili utilizzi elusivi, con l'introduzione di un impianto sanzionatorio strutturato.

Viene inoltre sottolineato l'elemento di tutela del tirocinante, cui a fronte di violazioni di soggetto promotore e/o ospitante, non può mai essere richiesto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione.

3. Elementi principali di disciplina

3.1 Destinatari e durata (art. 25)

Nella presente proposta vengono superate le tipologie di tirocinio introdotte con la legge regionale n. 7/2013 e la legge regionale n.14/2015.

Si stabilisce quale requisito fondamentale per accedere a un tirocinio l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 15/04/2005 n. 76. Viene inoltre stabilito il divieto di attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

Il progetto di legge stabilisce che la durata massima prevista per i tirocini è di sei mesi. Laddove i tirocinanti siano persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999, la durata massima è fissata a ventiquattro mesi, a 12 mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991; richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del D. lgs. n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D. lgs. n. 24/2014.

Sono inoltre previste, in favore di soggetti svantaggiati, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e di soggetti con disabilità, misure di agevolazione e di sostegno, condizioni di maggior favore, nonché eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

3.2 Soggetti promotori (art. 26)

I soggetti che possono promuovere tirocini sono, con i dovuti aggiornamenti, gli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 17/2005. Costituisce elemento di novità la previsione di costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini sul territorio regionale.

3.3 Vincoli (art. 26 bis)

Sono confermati i vincoli in capo ai soggetti ospitanti, introdotti con la legge regionale 7/2013: divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso; il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché della normativa di cui alla legge n. 68 del 1999; obbligo di non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nonché obbligo di non fruire della Cassa Integrazione Guadagni anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa. Vengono poi introdotti ulteriori vincoli: divieto di adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie nonché in sciopero, operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività, ospitare tirocinanti che abbiano prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.

Ai fini del calcolo del numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa dell'azienda ospitante, nella quota di contingentamento vengono ricompresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti. Restano esclusi da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria, delle persone in percorsi di protezione sociale e di soggetti con disabilità, nonché i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Il numero di tirocini attivabili viene aumentato, a titolo di premialità, nel caso in cui i soggetti ospitanti abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Mentre le linee guida prevedono la quota aggiuntiva di tirocini ospitabili solo per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, con la presente proposta si prevede la premialità per tutte le aziende a prescindere dalla classe dimensionale.

Viene poi introdotto un limite di tirocinanti che i tutori dei soggetti promotore e ospitante possono seguire contemporaneamente.

3.4 Qualificazione dei tirocini (art. 26 ter)

Nella progettazione del tirocinio, per valorizzarne al massimo la valenza formativa, la proposta di legge conferma quale riferimento le qualifiche del Sistema Regionale delle Qualifiche. Per garantire la correttezza e la conformità alla normativa dei tirocini, si prevede un sistema di autorizzazione preventiva dei tirocini, che non possono avviarsi qualora la documentazione inviata risulti incompleta o non idonea.

3.5 indennità di partecipazione (art. 26 quater)

Viene confermato l'importo minimo mensile di euro 450.

Si prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione possa prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

3.6 Monitoraggio (art. 26 quinquies)

Il monitoraggio qualitativo dello strumento verrà realizzato tra l'altro, sulla base dei progetti formativi, a partire dalle qualifiche maggiormente utilizzate, dagli obiettivi formativi in esso contenuti e dalle metodologie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

3.7 Impianto sanzionatorio (artt. 26 sexies e 26 septies)

Con la presente proposta l'impianto sanzionatorio introdotto dalla legge regionale n. 7/2013 viene precisato e strutturato a partire dagli ambiti di responsabilità di soggetto promotore e soggetto ospitante.

Rispetto alla normativa precedente viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell'obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell'avvio del tirocinio.

3.8 Entrata in vigore

Le disposizioni della presente proposta entreranno in vigore solo nel momento in cui i sistemi informativi saranno in grado di supportare il nuovo impianto di controlli finalizzati autorizzazione preventiva. Il periodo transitorio consentirà inoltre di dare massima diffusione alle nuove disposizioni.